

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2850 del 05/06/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOCIETÀ' AGRICOLA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI LAVORAZIONE ORTAGGI V GAMMA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA LODIGIANI N. 20
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2956 del 05/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque GIUGNO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOCIETÀ' AGRICOLA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI LAVORAZIONE ORTAGGI V GAMMA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA LODIGIANI N. 20

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza della Ditta RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOCIETÀ' AGRICOLA trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota del 21/03/2017, prot. n° 31833 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/3169), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "lavorazione ortaggi V gamma" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, Via Lodigiani n° 20. L'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- per acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;

PRESO ATTO che:

- per quanto attiene le emissioni in atmosfera, il gestore precisa che non sono previste modifiche rispetto alla situazione autorizzata con DD n. 1799 del 29.8.2011 della Provincia di Piacenza;
- le acque reflue provenienti dalla lavorazione delle verdure (comprese le acque di raffreddamento) vengono trattate mediante un impianto di sgrigliatura;
- le acque reflue contenenti particelle fini che non possono essere trattate mediante l'impianto di sgrigliatura, vengono gestite come rifiuto secondo quanto previsto dal D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- lo scarico in uscita dall'impianto di sgrigliatura recapita nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel Rio Altino (canale di Bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- lo scarico è classificato come scarico di acque reflue industriali;
- il pozzetto di campionamento fiscale delle acque reflue industriali è indicato nella Tavola Unica del 27/02/2017 allegata all'istanza di AUA;
- lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale era stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 1464 del 30/07/2013;
- le acque reflue domestiche della Ditta in argomento vengono convogliate nell'impianto di trattamento della Ditta SOCIETÀ' AGRICOLA DEL TREBBIA S.S. il cui scarico è stato autorizzato nell'ambito del procedimento di AUA adottata dalla Provincia di Piacenza con Determinazione Dirigenziale n. 2664 del 17/12/2014 (rilasciata dal Suap del Comune di Piacenza in data 23/01/2015 prot. n° 59159) ed aggiornata con D.D. n° 1530 del 23/03/2017;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole, con prescrizioni, espresso, dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota 09/05/2017, prot. n° CBP/4565 (acquisito agli atti il 10/05/2017 con prot. n° PGPC/2017/5415);

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

VISTO inoltre il Regolamento Arpa e per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpa e nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOCIETA' AGRICOLA;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOCIETA' AGRICOLA (C. FISC. 00128760337) - avente sede legale in Comune di Rivergaro, Strada Comunale per Suzzano n° 14 - per l'attività di "lavorazione ortaggi V gamma" svolta nello stabilimento sito in Comune di Suzzano, Via Lodigiani n° 20. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel Rio Altino;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E01 PRODUZIONE VAPORE

Portata Massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³

Ossidi di azoto (espresso come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espresso come SO ₂)	35 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3 %

EMISSIONE N. E02 LINEA DI GRIGLIATURA, COTTURA ACQUA BOLLENTE

Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	7 m

EMISSIONE N. E03 LINEA PASTORIZZAZIONE

Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	7 m

EMISSIONE N. E04 PRODUZIONE VAPORE

Portata Massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espresso come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espresso come SO ₂)	35 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3 %

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E01 ed E04, il gestore può non effettuare autocontrolli a dette emissioni essendo utilizzato, come combustibile, G.P.L.;
 - b) i camini di emissione E01 ed E04 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed s.m.i.;
 - c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** o, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - o metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - d) la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti per la misura del materiale particellare o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
 - e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali il rispetto nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
 4. **di impartire** per lo scarico di acque reflue industriali avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel Rio Altino, le seguenti prescrizioni:
 - a) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue;
 - b) l'impianto di trattamento (sgrigliatore) dovrà essere costantemente monitorato al fine di consentirne il corretto funzionamento;
 - c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - d) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di trattamento o avaria alle condot-

te fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'Azienda USL e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

e) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

5. **di fare salvo** che qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente

6. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Piacenza sulla base del presente atto – sostituisce:
 - l'autorizzazione alle emissioni rilasciata con DD n. 1799 del 29.8.2011 della Provincia di Piacenza;
 - l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 1464 del 30/07/2013;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.